

COMUNE DI MONTALENGHE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P.10090 – Via Cavour, 2 - C.F. 01156620013 - Tel. 011/9839458 – Fax 011/9839202

Sito internet www.comune.montalenghe.to.it

e-mail info@comune.montalenghe.to.it PEC: ragioneria.comune.montalenghe@pec.it

DISCIPLINARE DI GARANZIA PER L'ORIGINE E LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE E ARTIGIANALE

Allegato 1 al REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI e ARTIGIANALI TIPICHE LOCALI E
ISTITUZIONE De.C.O.

INDICE

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Descrizione del prodotto

Art. 3 - Criteri

Art. 4 - Alternativa dei criteri

Art. 5 - Disciplinare di produzione

Art. 6 - Contrassegno

Art. 7 - Controlli

Art.1 – Denominazione

L'assegnazione del Logo De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine) è riservata esclusivamente ai prodotti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare. Il logo può essere assegnato sia ai prodotti del settore alimentare che ai prodotti del settore non alimentare.

Le casistiche previste sono differenziate in tre gruppi:

Primo Gruppo

La De.C.O. su un prodotto tipico.

E' il caso di un prodotto agricolo coltivato nel territorio, adattatosi nel tempo e conservato, come coltura e cultura, dagli abitanti del paese.

La De.C.O. su un prodotto dell'artigianato alimentare.

E' il caso di un prodotto dell'artigianato alimentare locale, che rappresenta un valore identitario e storico del paese.

La De.C.O. su un prodotto dell'artigianato.

Si tratta di un sapere legato alla tradizione, che ha sviluppato un artigianato locale.

Secondo gruppo

La De.C.O su una ricetta

E' il caso di una ricetta legata ad una tradizione storica e all'esistenza di un piatto tipico, che spesso produce la sagra relativa

La De.C.O. su una festa

E' il caso di momenti legati alla tradizione di un piatto o di un prodotto, che rimangono un momento di aggregazione popolare della Comunità, con una certa storicità.

Le De.C.O. su un sapere

E' il caso riferito ad una tradizionale pratica in uso nel Comune (tecnica di pesca, di coltivazione, di artigianato)

La De. C.O. su un terreno.

E' il caso riferito ad un territorio vocato alla crescita e raccolta di una particolare specie di prodotto.

Terzo Gruppo

Le De.C.O. multiple

Riguarda situazioni multiple o aggregate, che riguarda un paniere di prodotti simili (di pasticceria, di panetteria, ecc) che partono da una storia condivisa nel comune

Art. 2 - Descrizione del prodotto

La denominazione De.C.O. Indica l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio del Comune di Montalenghe. Tale legame si esplica sulla base dei seguenti criteri principali:

1. materie prime
2. luogo di lavorazione
3. idea
4. originalità

Art. 3 – Criteri

Per l'assegnazione del Logo, i prodotti devono rispondere ad almeno due dei requisiti indicati nell'art.2 e di seguito meglio descritti:

A1 – Materie prime – Il Logo De.Co. Viene dato ai prodotti composti prevalentemente da materie prime provenienti dal territorio comunale (almeno il 50%) Criterio valutativo preferenziale è l'utilizzo di materie alimentari e non, di provenienza nazionale o meglio ancora dal territorio regionale storico-geografico al quale appartiene il Comune di Montalenghe (Canavese)

A2 – Luogo di lavorazione – il marchio può essere concesso a prodotti composti da materie prime provenienti da altro luogo del territorio regionale o nazionale purché la lavorazione avvenga in una struttura situata sul territorio del Comune. Per lavorazione non si intende assemblamento di prodotti o pezzi, ma l'attività vera e propria di lavorazione, manipolazione, confezionamento, ecc

B1 – Idea – Se la creazione del prodotto avviene nel territorio comunale, ma la sua produzione è altrove, ma comunque sul territorio italiano, allo stesso può essere riconosciuto il marchio De.Co. Purché ci sia la prova della nascita dell'idea e relativo progetto di promozione, sul territorio montalenghese. A maggior ragione il marchio può essere riconosciuto se l'idea è nata nell'ambito del territorio ed il procedimento di produzione si sviluppa nello stesso.

B2 – Originalità – Il prodotto deve essere di per sé specifico e non ingannevole, soprattutto se fa riferimento ad una particolare caratteristica, in modo da non indurre in errore il consumatore

Art. 4 – Alternanza dei criteri

I criteri sono in alternanza A e B, con i seguenti vincoli a seconda del settore di operatività:

- **Settore alimentare**, il prodotto deve assolvere necessariamente ad almeno uno dei criteri del gruppo A, ma non necessariamente quelli del gruppo B
- **Settore non alimentare**, il prodotto deve assolvere almeno ad un criterio di ciascun gruppo

Art. 5 – Disciplinare di produzione e richiesta di iscrizione a Registro Comunale

Ogni candidato deve presentare **la domanda specifica (allegato A** al presente disciplinare) per il riconoscimento del marchio De.C.O dove saranno indicati i seguenti elementi:

- il nome del prodotto;
- le caratteristiche dello stesso e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

corredata dalla seguente documentazione:

5.1 **Relazione Tecnica**, da cui si evince in maniera chiara che il prodotto presenta almeno una/due caratteristiche che lo differenziano dallo standard qualitativo dei prodotti della stessa tipologia, ottenuti fuori dalla zona di produzione.

Occorre dimostrare che il prodotto originario della zona, possiede qualità e caratteristiche proprie come ad esempio la forma, l'aroma, il gusto, la composizione, la ricetta, la struttura o le tecniche di lavorazione. Ogni fase del processo produttivo deve essere documentato sia per i prodotti che per le procedure in modo tale da garantirne la tracciabilità.

5.2 **Relazione storica** che deve essere corredata da riferimenti bibliografici, articoli di giornale, documenti multimediali, analisi, sondaggi, che testimonino il legame culturale col territorio inteso come nesso tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto stesso.

Art.6 – Contrassegno

Ottenuto il riconoscimento del marchio De.C.O., il logo deve avere le seguenti caratteristiche:

- stemma originale del Comune di Montalenghe sormontato dalla scritta De.C.O, riportante in basso il numero assegnato di iscrizione al Registro Comunale

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purchè non siano tali da trarre in inganno il consumatore o abbiano significato laudativo, oppure siano in contrasto con le finalità ed i contenuti del presente disciplinare.

Il logo tipo si può utilizzare anche in bianco e nero e si può adattare proporzionalmente ai vari utilizzi

Art. 7- Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al presente disciplinare è svolto dalla Commissione Comunale di valutazione di cui all'art. 4 del Regolamento. In caso di particolari verifiche sul mantenimento del diritto all'utilizzo del logo e relativa iscrizione al Registro, la Commissione può avvalersi di personale qualificato del settore specifico.